Comune di Santa Giusta

(Provincia di Oristano)

Regolamento comunale per l'erogazione di contributi per la pratica sportiva

Approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 11 ottobre 2010

Art. 1- ***FINALITA'***

1) Il Comune di Santa Giusta riconosce la funzione sociale delle attività motorie, sportive e ricreative, ne promuove la cultura, la pluralità e la pratica, quale strumento di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione culturale, civile ed educativa, specie dei giovani.
2) A tal fine:

- concede contributi annui a sostegno dell'attività delle associazioni sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio (contributi ordinari);
- promuove la diffusione della pratica sportiva mediante interventi finanziari diretti a sostenere iniziative e manifestazioni di interesse sportivo (contributi straordinari).

Art. 2 - ***ALBO COMUNALE***

1) E' istituito l'albo comunale delle associazioni sportive dilettantistiche a norma dell'art. 10 della Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 17, la cui formazione è tenuta e demandata al servizio competente.
2) L'albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.
3) L'Amministrazione Comunale, con appositi stanziamenti di bilancio:

a) promuove la realizzazione e il miglioramento di impianti e di attrezzature;
b) provvede alla concessione di contributi per l'attività svolta da società sportive;
c) provvede alla concessione di contributi per manifestazioni sportive di interesse nazionale, regionale, provinciale, comunale.

4) Le società sportive al fine di ottenere la iscrizione all'albo comunale, dovranno produrre la seguente documentazione:
a) atto costitutivo della società o ente, con allegato statuto dal quale si evinca che la società o l'ente non perseguono finalità di lucro;
b) essere affiliate a Federazioni facenti parte del CONI o ad Enti o Federazioni nazionali di promozione sportiva;
c) generalità degli atleti tesserati;
d) rendiconto della gestione economica dell'anno precedente;
e) composizione degli organi direttivi;
f) sede sociale.

Art.3 - ***CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (CONTRIBUTI ORDINARI)***

1) La concessione di contributi a sostegno dell'attività delle associazioni sportive operanti nel territorio comunale è disciplinata dal presente regolamento.
2) Non potranno essere accolte le domande di quelle associazioni sportive che avranno, nel corso dello stesso anno, presentato altre domande di contributo all'Amministrazione Comunale ai sensi della legge 241/90 e dell'apposito regolamento comunale, per le stesse finalità.
3) Nell'assegnazione dei contributi ordinari, il responsabile di servizio valuterà:
a) l'importo della quota d'iscrizione;
b) il numero degli atleti: residenti fino a 16 anni, residenti sopra i 16 anni e non residenti, come specificato nei criteri di ripartizione del contributo ordinario.
4) Possono beneficiare dei contributi a sostegno dell'attività motorie sportive, ricreative e di valenza sociale le associazioni sportive a carattere dilettantistico regolarmente iscritte all'albo comunale e operanti in ambito regionale e/o provinciale da almeno un anno;

5) Per poter accedere ai contributi comunali, le società sportive devono:
- essere costituite con sede sociale in Santa Giusta;
- svolgere la propria attività nel territorio di Santa Giusta;
- essere iscritte all'albo regionale dell'assessorato allo sport, e/o affiliate al CONI o ad enti o federazioni nazionali di promozione sportiva;
- pratichino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva o da coordinamenti e strutture aderenti agli stessi.

Art. 4 - ***DOMANDA DI CONTRIBUTO***

1) Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema elaborato dal competente ufficio comunale, sono presentate dal legale rappresentante dell' associazione e devono contenere:
a) I dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale).
b) I dati identificativi della associazione (denominazione, sede,codice fiscale, codice/i di affiliazione/i, coordinate bancarie compreso IBAN).
c) Bilancio o rendiconto, espresso in termini di cassa, riferito all'anno precedente a quello della domanda.
d) Bilancio preventivo riferito all'anno in corso.
e) Elencazione autocertificata delle discipline sportive organizzate dalla associazione con diretto riferimento dell'ambito in cui viene praticata (ente o altra organizzazione).
f) Numero degli atleti iscritti e di quelli tesserati riferiti all'anno di presentazione della istanza, distinti per età e residenza.
g) Relazione sulle attività svolte dall'associazione nell'anno sportivo precedente a quello della domanda, tra cui elencazione dei campionati o delle manifestazioni a carattere internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale cui l'associazione ha partecipato nell'anno precedente a quello della domanda.
h) Elencazione delle varie attività e iniziative organizzate o promosse ai vari livelli, sulla qualità degli eventi, sulla quantità di cittadini coinvolti,ecc.
i) certificato rilasciato dalla Federazione affiliata al CONI o ad Enti o Federazioni nazionali di promozione sportiva riferito all'anno in corso.
l) quota di iscrizione alla federazione sportiva, relativa all'anno di presentazione della istanza, anche se versata nell'anno precedente;
2) Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentuno marzo di ogni anno.

Art.5 - ***EROGAZIONE CONTRIBUTI***

1) I contributi ordinari vengono concessi con determinazione del responsabile del servizio amministrativo.
2) I contributi straordinari, la cui domanda dovrà pervenire almeno 30 giorni prima dell'evento da finanziare, vengono concessi con deliberazione della giunta comunale e terranno conto della finalità e della tipologia dell'iniziativa.

Nella prima riunione utile della Commissione allo sport, si comunicherà l'entità dei contributi ordinari e/o straordinari concessi.

Art.6 - ***CRITERI RIPARTIZIONE CONTRIBUTI***

1) I criteri di attribuzione del punteggio per ogni singola società sportiva sono i seguenti:

Atleti fino a 16 anni	punti 3 per atleta
Atleti dai 16 anni in poi	punti 2 per atleta

Atleti non residenti punti 1 per atleta

Rapportata a cento la somma dei punteggi di tutte le società sportive che hanno presentato domanda, il contributo a ciascuna di esse sarà determinato in percentuale al punteggio di ciascuna società sportiva secondo il seguente calcolo:

X= (100:P)*p
c=(C:100)*X

In cui si intende:
P = totale dei punti di tutte le società sportive;
p = punteggio complessivo ottenuto da ciascuna società sportiva;
X = percentuale di punteggio assegnata ad ogni singola società sportiva;
C = totale contributo stanziato dall'Amministrazione Comunale;
c = contributo assegnato a ciascuna società sportiva.

2) Il contributo ordinario massimo erogabile per una società non potrà essere superiore al 50% del totale del contributo ordinario stanziato dall'amministrazione comunale.
3) L'erogazione del contributo ordinario o straordinario avverrà nelle seguenti modalità:
a) 75% del contributo concesso come anticipo dell'attività finanziata;
b) restante 25% del contributo concesso a seguito della rendicontazione dell'attività finanziata.
4) Nel conteggio degli atleti, le società sportive devono escludere il numero dei ragazzi per i quali beneficiano dei contributi per i corsi di formazione sportiva.
5) Nella eventualità che la somma prevista in bilancio non sia sufficiente a coprire tutto il fabbisogno, si applicherà una eguale percentuale di riduzione ad ogni singola società sportiva ammessa al beneficio.

Art. 7 - ***ESCLUSIONE***

1) Non possono accedere ai contributi le società sportive per le quali Sia accertata la morosità nei versamenti per diritti vantati dall' Amministrazione su entrate o incassi di qualsiasi specie, in osservanza di norme legislative, regolamentari o contrattuali e/o le società che risultano inadempienti contrattualmente con la stessa amministrazione.

Art. 8 – ***ENTRATA IN VIGORE***

Il presente regolamento entra in vigore con la scadenza del termine di pubblicazione della delibera di approvazione.